

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 16 del 10/04/2018

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 2/18 relativo alla società XXX esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale XXX.

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10.30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

IL COMITATO

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017 , recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dalla Regione Abruzzo e dal Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre rinnovata la delega in favore di quest'ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come successivamente modificato con delibere n. 529/14/CONS e n. 581/15/CONS;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 52 del 26/09/2017 con la quale il detto Comitato, ha individuato, nell'ambito del campione di emittenti radiotelevisive locali da sottoporre al monitoraggio per l'anno 2017, anche il servizio media audiovisivo "XXX", fornito dalla società XXX s.r.l., avente sede legale in XXX, C.so XXX XXX, n. XX, disponendo altresì che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla seconda settimana di programmazione diffusa nel mese di Settembre 2017;

CONSIDERATO che, per una più efficiente ed efficace garanzia del servizio di monitoraggio suddetto, il Corecom Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. 86 del 19/10/2016, ha realizzato in outsourcing il detto servizio affidandolo alla CARES - Cooperativa Analisi e Rilevazioni Economiche e Sociali s.c.r.l. con sede legale in Via Roma, 10 – Pavia;

RILEVATO che dalla relazione finale rimessa dalla Cares nei termini prescritti, è emerso che, durante la settimana oggetto di verifica (dal 04/09/2017 al 10/09/2017), la società XXX s.r.l., avrebbe violato sia l'art. 37, c. 1, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. e ii. nei giorni dal 04/09/2017 al 09/09/2018 per aver mostrato sul servizio media audiovisivo "XXX", pubblicità e televendite non debitamente segnalate, sia la normativa prevista in materia di televendite di servizi di lotto di cui all'art. 5 *ter* della Delibera 538/01/CSP trasmesse al di fuori delle fasce orarie consentite, durante il programma di intrattenimento "*Casalotto*" mandato in onda nei giorni dal 04/09/17 al 09/09/17 dalle 14.00 circa per una durata complessiva media di 24 minuti, attraverso n. 2 spazi giornalieri, segnalati con la scritta "*Messaggio promozionale*", nel corso dei quali vengono indicate numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo (892277 e 89349434) per ottenere informazioni su elenco abbonati, informazioni turistiche e consigli su numeri da giocare;

RICHIAMATO l'atto di accertamento e contestazione n. 2/18 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società XXX s.r.l. in data 19/01/2018 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, delle disposizioni previste in materia di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari ex art. 37, c. 1, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. e delle disposizioni previste in materia di televendite di servizi di lotto di cui all'art. 5 *ter*, commi 1, 2 e 3 della Delibera 538/01/CSP;

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile dell'attività preistruttoria e vista la proposta del 30/03/2018 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l., applicato secondo il criterio del "cumulo materiale" delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 177/05, così come sostituito dal D. Lgs. n. 44/10 e di cui all'art. 5 *ter*, commi 1, 2 e 3 della Delibera 538/01/CSP e ss. mm. e ii.;

RITENUTO di discostarsi dalle argomentazioni svolte dalla Struttura in merito al procedimento in esame in virtù della interpretazione del Comitato che è invece volta a:

1. riconoscere l'accidentalità del guasto tecnico dichiarato dalla società XXX s.r.l. in merito alla messa in onda di messaggi pubblicitari/televendite privi della segnalazione del relativo

- contenuto promozionale a causa del repentino passaggio dalla programmazione di “XXX” a quella di “7 Gold” e, per l’effetto, archiviare la proposta di sanzione promossa dalla Struttura;
2. riconoscere l’avvenuto rispetto della normativa in tema di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari in ordine allo spot relativo al corso di giornalismo trasmesso il 07/09/2017 dalle 22.45.45 alle ore 22.46.34 durante il programma “*Diretta Stadio*”, nella comunicazione da parte del conduttore di imminente messa in onda di quello stesso spazio pubblicitario e, per l’effetto, archiviare la proposta di sanzione promossa dalla Struttura;
 3. procedere, alla luce delle argomentazioni difensive basate sulla Circolare n. 6/2013 emessa dalla F.R.T. il 25/03/2013 per rendere edotte le emittenti televisive sull’orientamento manifestato dall’Agcom sulle specifiche modalità di messa in onda del format televisivo “Casalotto” secondo normativa di legge, all’archiviazione delle casistiche ricondotte alla violazione della normativa di cui all’art. 5 *ter*, commi 1, 2 e 3 della Delibera 538/01/CSP e ss. mm. e ii. rispetto al programma “Casalotto” mandato in onda nelle giornate dal 04/09/17 al 09/09/2017 per conformità del format alle prescrizioni Agcom;

DELIBERA

- di proporre all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell’art. 10 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse dal Comitato, di procedere come di seguito evidenziato:
 1. l’archiviazione della proposta di sanzione promossa dalla Struttura per violazione dell’art. 37, c. 1, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. nelle giornate ed agli orari riferiti negli atti allegati alla presente riconoscendo l’accidentalità del guasto tecnico dichiarato dalla società XXX s.r.l. in merito alla messa in onda di messaggi pubblicitari/televendite privi della segnalazione del relativo contenuto promozionale a causa del repentino passaggio dalla programmazione di “XXX” a quella di “7 Gold”;
 2. l’archiviazione della proposta di sanzione promossa dalla Struttura per violazione dell’art. 37, c. 1, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. rispetto alla messa in onda dello spot relativo al corso di giornalismo trasmesso il 07/09/2017 dalle 22.45.45 alle ore 22.46.34 durante il programma “*Diretta Stadio*”, a fronte del ritenuto rispetto della normativa in tema di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari sulla base della comunicazione da parte del conduttore di imminente messa in onda di quello stesso spazio pubblicitario;
 3. l’archiviazione della proposta di sanzione promossa dalla Struttura per violazione dell’art. 5 *ter*, commi 1, 2 e 3 della Delibera 538/01/CSP per avvenuto rispetto delle tecniche di confezionamento del format “Casalotto” trasmesso sull’emittente “XXX” nelle giornate dal 04/09/17 al 09/09/2017;
- di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

F.to Il Presidente
Dott. Filippo Lucci

F.to Il Segretario Verbalizzante
D.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 85/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.